

Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ufficio: POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 35 DEL 15/07/2024

OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA N. 9/2012 ad oggetto Tutela della quiete pubblica e del riposo della persona, "VIGOROCK 2024"

Vista la comunicazione <u>"SUAP</u> 03054020270-24052024-1214<u>"</u> pervenuta da parte del Sig. Bottaro Alexi nato a Padova il 07.03.1969 e residente a Campagna Lupia (VE) in via Marghera 2/A in qualità di Presidente della Pro Loco di Vigonovo, tendente ad ottenere le autorizzazioni necessarie al fine dello svolgimento della manifestazione denominata "VIGOROCK 2024" la quale avrà luogo dal 19 LUGLIO al 03 AGOSTO 2024 su Via del Lavoro, nell'area sita nella Zona Artigianale di Tombelle di Vigonovo;

Vista l'Ordinanza n. 9 del 09.03.2012, con la quale è stata individuata, all'interno del territorio Comunale, la fascia d'orario nella quale si deve rispettare la quiete e il riposo delle persone e le condizioni di deroga ai limiti consentiti;

Ritenuto dover modificare in via del tutto eccezionale e temporaneamente il limite dell'orario, per le eventuali emissione sonore nella sola area limitrofa alla manifestazione:

Visto l'art. 650 Codice Penale;

Visto l'art. 659 Codice Penale;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997;

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447;

Vista la Legge Regionale 10 Maggio 1999 n. 21;

VISTO l'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. e i.;

Visti gli artt. 50 – 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

La proroga dell'orario di cui all'ord. 9 del 09.03.2012, consentendo le emissioni sonore dalle ore 22.00 alle 00.30 per il periodo 19.07.2023 al 04.08.2023 per l'utilizzo di apparecchiature ad emissioni sonore su via del Lavoro, nella zona interessata dalla manifestazione VIGOROCK 2024;

DISPONE

che:

la presente sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio;

- > sia inviata alla stazione Carabinieri di Vigonovo nonché agli organizzatori dell'evento di che trattasi.
- ➤ Gli agenti di P. S. e tutte le forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricati alla sorveglianza del rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 L. TAR e dell'art. 1 comma 4 del T. U. n. 1958/1924 e s. m. e i., si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Sindaco Luca Martello (documento firmato digitalmente)